



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 615 DEL 7 giugno 2017**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Architetto Raffaele Cataldi/ Comune di Alberobello. Procedura aperta per l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento a norma dell'edificio scolastico "La Sorte Notarnicola" sulla base del progetto preliminare - appalto integrato. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 741.571,67 euro.

**PREC 115/16/S**

**Appalto integrato. Obbligo di relazione geologica per tutte le fasi della progettazione. Mancanza di relazione geologica per il progetto esecutivo. Esclusione. Legittimità.**

*E' legittima l'esclusione dalla gara per mancanza della relazione geologica nell'offerta tecnica a corredo del progetto esecutivo, la cui obbligatorietà, stabilita dalla normativa, non è superabile nemmeno in assenza di previsione della lex specialis di gara o in caso di insussistenza di modifiche rilevanti al progetto definitivo posto a base di gara.*

**Art.26 e 35 D.P.R. 207/2010;**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 170207 del 17 novembre 2016, con cui l'architetto Raffaele Cataldi chiedeva un parere a questa Autorità circa la legittimità dell'esclusione disposta in suo danno per mancanza della relazione geologica nell'offerta tecnica;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 18 gennaio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

VISTA la data di pubblicazione del bando di gara, 10 febbraio 2016, anteriore all'entrata in vigore del nuovo Codice, per cui la controversia va assoggettata alla disciplina di cui al D.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che la stazione appaltante non ha inviato memorie e quindi la controversia va risolta alla luce di quanto riferito dall'istante e dei documenti di gara prodotti;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

RILEVATO che nel bando di gara la stazione appaltante non prevedeva uno specifico obbligo di allegare la relazione geologica a pena di esclusione. Tra gli allegati all'offerta tecnica, indicava soltanto come necessaria una relazione di sintesi per illustrare la proposta progettuale e migliorativa dell'offerta;

RILEVATO che con lettera del 24 giugno 2016, la stazione appaltante comunicava all'istante l'esclusione per mancanza della relazione geologica;

CONSIDERATO che l'obbligatorietà della relazione geologica è desumibile dal dettato del Regolamento n. 207/2010: per il progetto preliminare dall'art. 17, per il definitivo dall'art. 26 e per il progetto esecutivo dall'art. 35 che recita: *"il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo"*; tale livello progettuale comprende, pertanto anche la relazione geologica (in questo senso, Tar Campania, Napoli, sentenza 19 marzo 2014, n. 1578), per la redazione della quale il legislatore ha previsto un espresso divieto di subappalto;

CONSIDERATO che in sent. Cons. di Stato 21 aprile 2016, n.1595 si è chiarito che la relazione geologica costituisce parte integrante e "coessenziale" del progetto esecutivo anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara nell'appalto integrato e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

*Il Presidente*

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2017

Il Segretario, Maria Esposito